



COMUNE DI COLDRERIO

## ORDINANZA MUNICIPALE

### CONCERNENTE L'USO DELLE STRUTTURE COMUNALI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI ED IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Ris. mun. no. 918 del 11 gennaio 1993

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO,

Richiamati gli art. 1, 3, 4, e 22 del Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti domestici e l'art. 192 della Legge Organica Comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'uso delle strutture comunali per il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, ingombrati e riciclabili.

**Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati o residenti a Coldrerio il servizio di raccolta dei rifiuti domestici ed ingombranti e le strutture necessarie per la raccolta dei rifiuti riciclabili.**

**Il servizio e le strutture citate sono solo ad esclusiva disposizione dei cittadini domiciliati o residenti a Coldrerio per cui altre persone non domiciliate non possono beneficiare di queste prestazioni.**

**Infrazioni alla presente ordinanza sono possibili di una multa fino ad un massimo di fr. 2'000.--.**

#### Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

#### **Pubblicazione**

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC del 10 febbraio 1993 al 25 febbraio 1993.

Entro il termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

IL MUNICIPIO